

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 4/C

N. 5/C

N. 6/C

(2004-2005)

Riunioni del

2 agosto 2004

12 agosto 2004

26 agosto 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 4/C - RIUNIONE DEL 2 AGOSTO 2004

1 - APPELLO DELLA S.S. SAVOIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER N. 3 GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 191 del 25.6.2004)

Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 184 del 14 giugno 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale infliggeva alla S.S. Savoia la sanzione della squalifica del campo di gioco (a porte chiuse) per n. 3 gare in considerazione del comportamento tenuto da propri sostenitori e tesserati in occasione della gara Potenza/Savoia del 13.8.2004.

Reclamava la società rilevando la eccessiva severità del provvedimento in relazione:

- al pericolo per la pubblica incolumità, sostanzialmente inesistente;
- alla disparità di trattamento rispetto alla soc. Potenza;
- alla sproporzionata applicazione della aggravante della recidiva;
- al comportamento dei propri sostenitori nel corso della gara;
- alla fattiva collaborazione dei propri dirigenti;
- al fatto che la gara si disputasse in campo esterno;
- da ultimo, alla concreta cooperazione prestata dai propri dirigenti, durante la settimana precedente la disputa della gara, al fine di scongiurare una qualsiasi forma di intemperanza.

Chiedeva pertanto la revoca della squalifica o in subordine una sua congrua riduzione.

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 191 del 25 giugno 2004 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale rilevava, tuttavia (ed in estrema sintesi), che quanto commesso dai sostenitori della S.S. Savoia rivestiva caratteristiche di particolare gravità e che gli stessi, posti in essere a pochi giorni di distanza dall'irrogazione di altra condanna per fatti analoghi e durante l'esecuzione della stessa, meritavano di essere sanzionati se non in misura ancor più severa, per via del comportamento fattivo tenuto dalla dirigenza della società, certamente così come fatto dal Giudice Sportivo. Respingeva di conseguenza il reclamo.

Si doleva della decisione appena detta la Società, che proponeva appello a questa Commissione. Osservava preliminarmente ed ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione che la Commissione Disciplinare si era limitata ad analizzare, peraltro parzialmente, soltanto alcune delle *"esaurienti e dettagliati argomentazioni"* sottoposte alla sua attenzione, senza prendere in esame le numerose altre *"importantissime circostanze"* che ridimensionavano completamente le sue responsabilità. Nel merito, ribadita la particolare ed *"incomprendibile"* severità della sanzione, proponeva nuovamente le considerazioni fatte valere innanzi alla Commissione Disciplinare chiedendo la revoca della squalifica ed in subordine una sua riduzione.

L'appello proposto, che prende le mosse da quella che effettivamente è carenza di motivazione da parte della Commissione Interregionale e dunque dalla previsione di cui all'art. 33, comma 1 lettera c), C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto nel merito.

Risulta dai due distinti rapporti dei Commissari di campo e dalla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, che al termine della gara i sostenitori della squadra della S.S. Savoia si sono lasciati andare ad un comportamento davvero grave ed inqualificabile, compiendo gravi atti di violenza. Al di là delle dimensioni delle pietre, definite *"di piccole dimensioni"*, ma giudicate *"molto grosse"* (almeno alcune) e di *"grosse dimensioni"* dai Commissari di campo, rimane il fatto che i tifosi della S.S. Savoia si sono soffermati

per oltre 20 minuti a lanciale contro i tifosi della squadra avversaria e contro le Forze dell'Ordine, non esitando a distruggere i sanitari nei loro pressi per rifornirsi di munizioni: il tutto per rovesciare addosso ai malcapitati a loro tiro, oltre alle pietre (da riguardare in ogni caso non esattamente come graziosi coriandoli), pezzi di ceramica, tubi (in ferro) e quant'altro è riuscito loro divellere dai gabinetti (vi è da presumerlo, visto in contesto ed anche se i testimoni oculari della scena non hanno ritenuto di fare - e francamente non può farsene loro motivo di rimprovero - l'inventario, preciso e minuzioso, degli oggetti usati dai gentiluomini al seguito della S.S. Savoia). Alla luce di dati di fatto come questi la tesi che condotta come quella dei sostenitori della società appellante, al di là dei due poliziotti che sembrano essere stati colpiti (negli scudi), non ha dato luogo a concreto pericolo per l'incolumità pubblica o ha dato luogo, al più, ad un pericolo soltanto astratto non può essere condivisa, dal momento che l'interesse alla tutela della pubblica incolumità prescinde dal reale verificarsi di lesioni a danno di taluno, ma prende in considerazione la sola possibilità che taluno possa subirne. E nel caso in esame non è seriamente contestabile che vuoi appartenenti alle Forze dell'Ordine che sostenitori della Potenza o chiunque si trovasse in quella parte dello stadio (tifosi della stessa S.S. Savoia compresi!) avrebbero potuto riportarne.

Osservato, dunque, che la condotta dei tifosi della S.S. Savoia è delle più gravi che si possano ipotizzare e che la valutazione della stessa deve tener conto della sanzione inflitta alla società appena pochi giorni prima per fatti assolutamente simili, l'eccezione di disparità di trattamento nei confronti della A.S. Calcio Potenza non rileva più di tanto, considerato che la sanzione inflitta alla società appellante appare ben adeguata alla effettiva gravità della violazione commessa e non può essere l'entità della sanzione irrogata ad altri (sulla base di presupposti in fatto ed in diritto che sono necessariamente diversi) che può farla risultare lieve o eccessiva. Va da sé che ogni sanzione va commisurata al fatto concreto in relazione al quale viene applicata senza che possano rilevare i parametri valutativi che in un caso (che per caratteristiche soggettive ed oggettive è sempre) diverso inducono ad una pena diversa.

Dell'incidenza della recidiva sull'entità della sanzione questa Commissione ha già scritto. Val la pena aggiungere adesso che detta incidenza non può essere modesta, dal momento che i tifosi della S.S. Savoia si sono resi protagonisti di fatti di particolare gravità a pochi giorni di distanza da fatti assolutamente simili e durante l'espiazione stessa della relativa sanzione. Da qui la necessità, imposta dalla dimostrata inefficacia deterrente di quella pena, di una sanzione ancora più severa.

Sul comportamento dei sostenitori della società appellante durante la gara, definito "esemplare", non è il caso di soffermarsi più di così. Non è certo la qualità della condotta tenuta da taluno prima della commissione di certi fatti che può far venire meno la gravità di questi stessi fatti quando è incontestabile che detti fatti sono realmente e notevolmente gravi!

Innegabile (e da apprezzare moltissimo) la collaborazione dei dirigenti della S.S. Savoia. Come già rilevato dalla Commissione Disciplinare va detto, tuttavia, che la misura della squalifica tiene conto di tale positiva circostanza, visto che in caso contrario la stessa sanzione avrebbe avuto consistenza maggiore.

La disputa della gara in campo esterno. Circostanza come questa non vale certo ad elidere la responsabilità della società ospitata (la S.S. Savoia, nel caso che qui interessa) laddove è pacifico che i suoi sostenitori commettano gravi atti di violenza nonostante il servizio d'ordine predisposto dalla società ospitante; servizio d'ordine che in occasione della gara all'origine del presente appello risulta essere stato predisposto in maniera idonea ed efficace, tale da non dar luogo a rilievi di sorta. Giova ricordare che le intemperanze dei sostenitori della S.S. Savoia sono state rintuzzate dall'intervento delle Forze dell'Ordine, presenti sul luogo in numero adeguato alle necessità.

Da ultimo la collaborazione prestata dalla società appellante, suscettibile di essere valutata, ad avviso della stessa, a norma dell'art. 11, comma 6, C.G.S.. Le circostanze adottate non consentono l'applicazione al caso in esame, in realtà, della norma invocata: non è contestabile che la S.S. Savoia abbia invitato vari organismi, con un proprio fax, al massimo impegno nel garantire le migliori condizioni di sicurezza e sollecitato la massima attenzione per evitare il flusso di spettatori da Torre Annunziata, ma iniziativa pur encomiabile come questa non è quel concreto adoperarsi per l'adozione di misure di sicurezza cui fa riferimento la norma, ma sollecitazione ad altri a farlo! Senza dire che gli incidenti si sono verificati non per la inidoneità delle misure concretamente approntate, e dunque per lacune nell'organizzazione della gara sotto il profilo delle condizioni di sicurezza, ma per la deliberata volontà di 400 sostenitori circa della S.S. Savoia, ben sistemati all'interno di quell'impianto sportivo dal quale in condizioni di normale sicurezza per loro medesimi e per gli altri avevano assistito alla gara, di abbandonarsi a sconsiderati atti di violenza; atti non da altro determinati che dalla loro stessa volontà di lasciarsi andare alle peggiori intemperanze. Così stando le cose difettano i presupposti perché possa applicarsi al caso in esame l'art. 11, comma 6, C.G.S., che non intende essere un premio, ovviamente, per la società che non offre un contributo concreto alla predisposizione delle misure di sicurezza, ma si limita a sollecitarle ad altri od a rappresentare circostanze di fatto peraltro facilmente rilevabili.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l'appello della S.S. Savoia deve essere, come già detto, respinto. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere a sua volta incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla S.S. Savoia di Torre Annunziata (Napoli) e dispone incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.G. NOCERINA AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 9.000,00 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 323/C del 18.6.2004)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 326 del 23 giugno, infliggeva, tra l'altro, alla A.G. Nocera la sanzione dell'ammenda di 9.000,00 euro, su deferimento del Presidente della Lega Professionisti Serie C, per violazione dell'art. 94 commi 1 e 2 N.O.I.F. in relazione all'art. 1 C.G.S. per avere pattuito con il calciatore Graziano Nocera un compenso di 11.971,96 euro oltre a quello risultante nel contratto depositato in Lega.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti a questa Commissione, l'amministratore unico della A.G. Nocerina, sostenendo che la violazione disciplinare era prescritta.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

Va premesso che, correttamente, la Commissione Disciplinare ha affermato che il rimborso delle spese di alloggio (non confutato dall'appellante) effettuato dalla società nei confronti del Nocera (e stabilito con scrittura privata del 2.7.1998) costituisce componente retributiva, ai fini sia civilistici che fiscali e di conseguenza, ha ritenuto sussistente la contestata violazione della normativa federale.

La A.G. Nocerina sostiene che l'illecito disciplinare è prescritto, ex art. 18 comma 2 C.G.S..

Il rilievo non può essere condiviso in quanto il rimborso delle predette spese di alloggio si è protratto fino al termine della stagione calcistica 2002-2003 (il Nocera ha negoziato l'assegno bancario per 11.971,36 euro in data 30.6.2003) e quindi, il termine previsto dalla predetta norma, non è decorso.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.G. Nocerina di Nocera Inferiore (Salerno) e dispone incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. TORRENOVESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA AI CALCIATORI RAI MOHAMED E SCOLARO ALESSIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 59 del 30.6.2004)

La Polisportiva Torrenovese ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. n. 59 del 29 giugno 2004, relativamente alle squalifiche comminate ai calciatori Scolari Alessio e Rai Mohamed fino al 30.6.2006. Si sostiene nel ricorso la contraddittorietà della motivazione in quanto non sono state indicate le ragioni per le quali non è stata ammessa la prova televisiva che avrebbe dimostrato l'estraneità ai fatti dei due suindicati calciatori.

Osserva la C.A.F. che correttamente la Commissione Disciplinare non ha ritenuto ammissibile la prova televisiva in quanto non prevista dalle vigenti norme. La stessa Commissione ha, d'altra parte, tenuto conto delle dichiarazioni rese dal direttore di gara diminuendo notevolmente le sanzioni già applicate dal Giudice Sportivo di 1° Grado. Non sussistendo altra ragione per poter accogliere il ricorso lo stesso deve essere rigettato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Torrenovese di Torrenova (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SIG. RAFFAELE MARINO, PRESIDENTE DELL'A.S. CALCIO POTENZA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.10.2004 AL CALCIATORE DE SIMONE MICHELE, E DELL'AMMENDA DI € 140.000,00 ALL'A.S. CALCIO POTENZA, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTI DISPOSTI:

DAL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI:

- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 8 C.G.S.;

- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 N. 4 C.G.S.;

DAL PRESIDENTE DEL COMITATO PER L'ATTIVITÀ INTERREGIONALE A CARICO DI:

- MARINO RAFFAELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 NN. 4 E 7 C.G.S.;

- DE SIMONE MICHELE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 N. 8 C.G.S.;

- A.S. CALCIO POTENZA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 N. 4 E 7 C.G.S.

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 3 del 9.7.2004)

Il legale rappresentante dell'A.S. Calcio Potenza, Mecca Rocco proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 3 del 9 luglio 2004, eccependo, preliminarmente, "la nullità del procedimento per mancata concessione del rinvio richiesto per il grave impedimento fisico del deferito Presidente Raffaele Marino" e una serie di ulteriori motivi in fatto e in diritto.

Il primo motivo è fondato e deve essere accolto e assorbe i rimanenti.

Il punto di fatto è accertato che in data 7.7.2004 e 9.7.2004 l'A.S. Calcio Potenza, con due note scritte a firma, rispettivamente del Presidente, Marino Raffaele e del segretario, richiedeva il rinvio dell'udienza del 9.7.2004 della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, per gravi motivi di salute del predetto Presidente Marino, la difesa all'udienza del 2.8.2004 ha dichiarato che è stata riscontrata al Marino una neoplasia polmonare destra, davanti alla Commissione Disciplinare la difesa dell'A.S. Calcio Poten-

za insisteva per il rinvio e la Commissione Disciplinare rigettava la richiesta in quanto gli incolpati risultavano legittimamente rappresentati dell'Avvocato Fiorillo e non appariva indispensabile l'audizione personale del Presidente Marino, stante "la natura documentale dei fatti controversi".

La Commissione ritiene che la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto non limitarsi alla generica predetta motivazione dell'ordinanza di rigetto ma verificare la legittimità dell'impedimento a comparire del Marino che nel caso in esame, alla luce della documentazione prodotta appariva sussistente, stante il ricovero in ospedale e di conseguenza ritenere risolta positivamente la prima questione che la presentazione dell'istanza di rinvio per gravi motivi di salute, comportava implicitamente come sostenuto dalla difesa davanti la C.A.F. una richiesta di essere ascoltato in udienza non appena possibile e ciò confacente alle facoltà riconosciute dal C.G.S..

In questa situazione si impone l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare e la conseguente trasmissione degli atti allo stesso organo per nuovo giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Calcio Potenza di Potenza, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per difetto di contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CAGLIARI CALCIO IN ORDINE ALLA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO DALLA RECLAMANTE AVANTI LA C.A.F. AVVERSO LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL COSENZA CALCIO PER IL CALCIATORE ROCCO SABATO (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)

La Società Cagliari Calcio ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lettera d) C.G.S., avverso la decisione resa da questa Commissione in data 26.1.2004 (Comunicato Ufficiale n. 29/C del 27.1.2004) che dichiarava inammissibile il ricorso presentato dalla stessa Cagliari Calcio S.p.A. contro la delibera della Commissione Tesseramenti del 17.10.2003. Tale delibera, pronunciando su richiesta di giudizio inoltrata dalla Lega Nazionale Professionisti, aveva dichiarato la validità del contratto stipulato tra la S.p.A. Cagliari Calcio ed il calciatore Sabato Rocco, in data 18.8.2003.

Precisava in fatto la Commissione Tesseramenti che in data 9.9.2003 la Lega Nazionale Professionisti aveva richiesto il giudizio in ordine alla validità della variazione di tesseramento n. 0436 del 18.8.2003, depositata in pari data dalla Soc. Cagliari Calcio con riferimento al contratto professionistico stipulato con il calciatore Sabato Rocco, facendo presente che quest'ultimo, in data 10 luglio 2003, era già stato oggetto di un accordo di trasferimento dal Cosenza Calcio al Cagliari, che prevedeva una quota di partecipazione della società cedente. Poiché il Cosenza non era stato ammesso al Campionato di competenza, il Cagliari aveva dichiarato risolto il contratto del 10 luglio e ne aveva stipulato un altro, in data 18 agosto, con validità fino al 30 giugno 2004. La Lega Nazionale Professionisti aveva dato esecutività a quest'ultimo trasferimento.

Sul quesito posto dalla L.N.P., la Commissione Tesseramenti osservava che la prima cessione definitiva di contratto dal Cosenza al Cagliari era pienamente valida, in quanto intervenuta prima della non ammissione al campionato della Società cedente; quindi il calciatore Sabato, in quanto tesserato per il Cagliari Calcio, non era interessato dallo svincolo di autorità previsto dall'art. 110 N.O.I.F. per le Società non ammesse al Campionato di competenza. Rilevava inoltre la Commissione Tesseramenti che l'accordo di trasferimento e l'accordo di partecipazione danno luogo a due operazioni distinte, la prima delle quali ha per oggetto la cessione definitiva del contratto, mentre l'altra prevede la

cessione di un "diritto futuro ed eventuale di natura economica". Conseguentemente, pur dovendosi ritenere annullato l'accordo di partecipazione in presenza dello svincolo di autorità di cui all'art. 110 N.O.I.F., la cessione del contratto conservava piena validità. Il Cagliari era quindi divenuto titolare dei diritti derivanti dalla cessione definitiva, senza partecipazione del Cosenza Calcio. Ne consegue la piena validità del contratto stipulato il 18 agosto 2003 tra il Cagliari Calcio ed il calciatore Sabato previa risoluzione consensuale del primo contratto tra le stesse parti concluso il 10 luglio 2003.

La ricorrente rileva ancora in fatto che, dopo la decisione della Commissione Tesseramenti, il Consiglio Federale ha deliberato la decadenza dall'affiliazione della Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A. alla F.I.G.C.; in data 1.4.2004 il T.A.R. del Lazio, pronunciandosi in ordine al ricorso proposto dal Cosenza Calcio, lo ha accolto nella parte inerente l'annullamento del provvedimento di decadenza dall'affiliazione; in data 2.7.2004 il Consiglio di Stato, pronunciando sul ricorso incidentale presentato dalla Società Cosenza Calcio 1914 S.p.A., ne ha disposto l'affiliazione alla Federazione Italiana Giuoco Calcio.

Sostiene la ricorrente che la sentenza resa dal Consiglio di Stato, in dipendenza della quale la Società Cosenza Calcio è stata affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio costituisce fatto nuovo la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia da parte della C.A.F. in data 26.1.2004, poiché l'affiliazione della Soc. Cosenza fa sì che la controversia in ordine alla intervenuta risoluzione dell'accordo di trasferimento del calciatore Rocco Sabato abbia quali parti due società entrambe affiliate alla F.I.G.C., ciò che fa venir meno il presupposto di inammissibilità dell'appello proposto dalla Società Cagliari Calcio avverso la delibera della Commissione Tesseramenti del 17.10.2003.

La ricorrente critica poi la decisione della Commissione Tesseramenti sostenendo che l'accordo di partecipazione, che aveva costituito elemento essenziale della volontà del Cagliari Calcio nella conclusione del contratto di trasferimento del calciatore Rocco Sabato, integra unitamente alla variazione di trasferimento un rapporto giuridico unico, con la conseguenza che la caducazione dell'uno fa venir meno gli effetti anche dell'altro. Conclude pertanto chiedendo che la C.A.F. revochi la pronuncia dalla stessa resa in data 26.1.2004 e, in riforma della decisione della Commissione Tesseramenti in data 27.10.2004, dichiari risolto il contratto stipulato il 10.7.2003 tra la Società Cagliari e la Società Cosenza, relativa al trasferimento delle prestazioni sportive del calciatore Rocco Sabato.

La C.A.F., dovendo valutare pregiudizialmente, ai sensi dell'art. 35 comma 3 C.G.S. la sussistenza dei presupposti di ammissibilità del ricorso per revocazione, rileva che l'affiliazione della Società Cosenza alla F.I.G.C., disposta dal Consiglio di Stato in data 2.7.2004, è provvedimento efficace per il futuro e non retroattivo, che pertanto non potrebbe né avrebbe potuto spiegare alcun effetto sulla pronuncia della C.A.F., assunta in data precedente sulla base della situazione esistente in quel momento. Non va neppure sottaciuto che la Commissione Tesseramenti, con la decisione oggetto di impugnazione, ha espresso un giudizio sull'accordo di trasferimento stipulato tra Cosenza Calcio e Cagliari Calcio accertandone la validità di fini della operatività della cessione del contratto relativo al calciatore Rocco Sabato, senza entrare nel merito della vertenza economica tra le due società. Ai suddetti fini non ha quindi rilevanza alcuna il fatto che la società Cosenza sia stata nuovamente affiliata alla F.I.G.C. a partire dal 2.7.2004, data ampiamente successiva alla decisione della C.A.F., emessa il 27.1.2004.

Non sussistono pertanto i requisiti di ammissibilità del giudizio di revocazione ai sensi dell'art. 35 n. 1 lettera d) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal Cagliari Calcio di Cagliari. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER TRE GARE CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A POR-

TE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 4 del 15.7.2004)

La Società Foligno Calcio Srl ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale pubblicata sul C.U. n. 4 del 15 luglio 2004, relativamente alla squalifica del campo di giuoco per tre gare con l'obbligo di disputare le stesse in campo neutro e a porte chiuse. Sostiene la ricorrente l'erronea applicazione dell'art. 11 comma 1 C.G.S. in quanto i fatti oggetto del deferimento non sarebbero connessi alla partita e che comunque la Società avrebbe posto in essere tutte le possibili misure atte ad evitare violenze e ad isolare gli autori delle stesse.

Osserva la C.A.F. che i motivi del gravame sono infondati e vanno disattesi, infatti, come correttamente detto nella impugnata decisione la responsabilità della società per i fatti violenti dei propri sostenitori, può essere esclusa soltanto quando detti fatti vengano commessi per motivi del tutto estranei alla gara. Nel caso in esame risulta invece chiaramente dalla relazione dell'Ufficio Indagini che gli incidenti sono avvenuti durante lo svolgimento della gara e nel suo ambito. Data la gravità del fatto al quale hanno preso parte un centinaio di tifosi la sanzione inflitta appare esattamente applicata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Foligno Calcio di Foligno (Perugia) e dispone incamerarsi la relativa tassa versata.

7 - APPELLO DEL CALCIATORE TAGLIAFERRI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 108 del 5.7.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, con Com. Uff. n. 108 del 5 luglio 2004 riduceva la squalifica del prevenuto riportata a seguito della gara del 22 maggio 2004, ed irrogata dal Giudice Sportivo, fissandone il termine al 30 giugno 2006.

L'interessato rivolgeva tardivamente ricorso a questa Commissione d'Appello Federale, con raccomandata A.R. recante timbro postale in partenza martedì 13.7.2004, e dunque oltre il settimo giorno, l'ultimo utile per la proposizione del ricorso, essendo il provvedimento appellato, pubblicato il 5.7.2004; l'accertata tardività comporta la violazione dell'art. 33.2 C.G.S. e la conseguente inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 29 commi 5 e 9 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività, l'appello come sopra proposto dal calciatore Tagliaferri Fabrizio. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DEL CALCIATORE PISANO DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI OTTO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 N. 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 2 del 2.7.2004)

Il calciatore Pisano Davide veniva sanzionato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale, con la squalifica di otto mesi, per avere interrotto il proprio rapporto di calciatore con la società A.S. Real Cesate Saronno - con la quale era legato da accordo valido dal 2.9.2003 al 30.6.2004 - essendosi trasferito in Svizzera.

I fatti contestati al calciatore venivano dallo stesso ammessi nell'ambito di un verbale di informazioni siglato in data 4.3.2004. Sulla base di questo verbale la Commissione Disciplinare riteneva di dovere pronunciare sentenza affermativa di responsabilità, ritenendo la condotta contraria al dovere di lealtà di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli art.

40, 95, 100 delle N.O.I.F.. Riteneva inoltre la Commissione Disciplinare di dovere sanzionare la condotta processuale dell'incolpato, con riferimento alla produzione di certificati medici - recanti data successiva a quella dell'interruzione dei rapporti con la società ed attestanti diagnosi di pubalgia - a sostegno, della propria tesi difensiva che la scelta di cambiare società era dovuta alla scarsa attenzione della stessa ai propri problemi di salute.

Orbene, senza entrare nel merito della questione formale sollevata dalla difesa circa la validità delle dichiarazioni autoaccusatorie rese in assenza del difensore va rilevato come la condotta contestata non possa considerarsi integrante estremi di illiceità sotto entrambi i profili oggetto di censura:

a) la interruzione del rapporto con la società dilettantistica non integra estremi di violazione disciplinare, essendo la normativa sui dilettanti espressamente ispirata a principi di non vincolatività degli accordi, che viceversa caratterizzano il fenomeno del professionismo sportivo; la normativa FIFA in merito garantisce la libertà di tesseramento del calciatore "amateur" (dilettante) in favore di società affiliate ad una Federazione subordinando il passaggio all'ottenimento del "Transfer internazionale". L'unico limite fissato nella fattispecie è quello previsto dall'art. 40 comma 11 punto 3) a) che prevede il nuovo tesseramento in favore della società italiana di provenienza, laddove il calciatore voglia ritesserarsi in Italia nel corso della stessa stagione sportiva;

b) la censura al comportamento processuale del calciatore è priva di fondamento, perché la produzione di certificati a sostegno della tesi difensiva - essendo l'oggetto specifico di una attività di discolta, e non risultando falsa nel contenuto - va liberamente valutata dal giudice, e non può certamente di per sé costituire oggetto di censura.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Pisano Davide, annulla l'impugnata delibera che infliggeva al reclamante la sanzione della squalifica per mesi otto e dispone restituirsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELL'A.C. LUMEZZANE AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEI CALCIATORI:

- PIOVANI GIAN PIETRO PER N. 4 GARE;

- STRADA PIETRO MARCO PER N. 2 GARE;

- SELLA MICHELE PER N. 4 GARE;

DELL'INIBIZIONE DEL SIG. D'ASTOLI GIANCARLO PER N. 3 GARE;

DELLA SQUALIFICA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, DEI CALCIATORI:

- CENTI LUIS FERNANDO PER N. 5 GARE;

- QUINTAVALLE FRANCESCO PER N. 5 GARE;

- BROCCHI NADIR PER N. 4 GARE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

10/11 - APPELLI

- SIG. CASTORI FABRIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006;

- CALCIATORE REA ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 340/C del 21.7.2004)

Negli ultimi minuti dell'incontro Lumezzane/Cesena, valevole per i play-off del Campionato di Serie C1, Girone A, disputatasi a Lumezzane in data 20.6.2004 si verificavano numerosi gravi ed indecorosi episodi di violenza in più parti del campo di gioco ed una rissa, ancor più indegna, che vedeva coinvolti vari tesserati dell'una e dell'altra squadra.

In base alle risultanze dei documenti ufficiali, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C deliberava (C.U. n. 324/C del 21 giugno 2004) le seguenti sanzioni disciplinari:

- alla società Cesena S.p.A. e Lumezzane S.p.A. l'ammenda di euro 3.000,00 ognuna;
- all'allenatore del Cesena S.p.A. Castori Fabrizio la squalifica a tutto il 30.6.2007;
- all'allenatore del Lumezzane S.p.A. D'Astoli Giancarlo la squalifica per tre gare effettive;
- ai calciatori del Lumezzane S.p.A. le seguenti squalifiche:

Sella Michele per 6 gare effettive;

Piovani Giampietro per 5 gare effettive;

Strada Mirko per 2 gare effettive;

Quintarella Francesco per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione;

- ai calciatori del Cesena S.p.A. le seguenti squalifiche:

Pestrin Manolo per 5 gare effettive;

Biserni Roberto per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione;

Pestrin Manolo per 1 gara effettiva per recidività in ammonizione.

Nel frattempo il Procuratore Federale, vista la relazione dei collaboratori dell'Ufficio Indagini in data 24.6.2004, corredata dai filmati contenuti in cinque video-cassette (La Sette "Processo di Biscardi"; Teleromagna; Italia 1; Teletutto Brescia; Brescia Punto Tv), considerato il comportamento gravemente violento tenuto da alcuni tesserati che avevano partecipato attivamente alla rissa scatenatasi nei minuti finali dell'incontro in oggetto, senza essere però stati sanzionati dal Giudice Sportivo, deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C:

- 1) Sig. Centi Luisi Fernando, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.;
- 2) Sig. Quintavalle Francesco, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.;
- 3) Sig. Brocchi Nadir, tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A.;
- 4) Sig. Rea Angelo, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.;
- 5) Sig. Ranalli Cristian, calciatore tesserato per la società A.C. Reggiana S.p.A., all'epoca dei fatti in prestito all'A.C. Cesena S.p.A.;
- 6) Sig. Vecchini Giovanni, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.;
- 7) Sig. De Fendis Giuseppe, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A.;
- 8) la società A.C. Cesena S.p.A.;
- 9) la società A.C. Lumezzane S.p.A..

Per rispondere:

i primi sette della violazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, probità e correttezza), e precisamente:

- il n. 1 Sig. Centi Luis Fernando, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A. per aver aggredito con violenza e più volte il tecnico del Cesena, signor Castori;
- il n. 2 Quintavalle Francesco, calciatore tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A., per aver colpito con violenza alle caviglie il calciatore De Feudis;
- il n. 3 Sig. Brocchi Nadir, tesserato per la società A.C. Lumezzane S.p.A., per aver colpito il calciatore Rea;
- il n. 4 Sig. Rea Angelo, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A. per essere saltato addosso, senza scarpini al calciatore Strada Pietro Marco colpendolo con inaudita violenza, nonché colpito anche l'allenatore in seconda Brocchi;
- il n. 5 Sig. Ranalli Cristian, calciatore tesserato per la società A.C. Reggiana S.p.A. e al momento dei fatti in prestito all'A.C. Cesena S.p.A. per aver scalcato il calciatore Strada, ancora a terra;
- il n. 6 Sig. Vecchini Giovanni, calciatore tesserato per la società A.C. Cesena S.p.A. perché partendo dalla panchina si è avventato con violenza contro il calciatore Piovani del Lumezzane;
- le società A.C. Cesena S.p.A. e A.C. Lumezzane S.p.A. della violazione dei cui all'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva, nella violazione ascritta ai propri tesserati.

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C in data 2.7.2004 rinviava pertanto la riunione per decidere sui reclami presentati da tutti i soggetti sanzionati dal Giudice Sportivo per discuterli insieme con i deferimenti del Procuratore Federale in seguito pervenuti (C.U. n. 335/C del 2 luglio 2004).

Con delibera del 21.7.2004 di cui al C.U. n. 340/C, la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, riuniti i reclami ed i deferimenti per connessione oggettiva:

- 1) accoglieva parzialmente il reclamo della società A.C. Lumezzane S.p.A.
 - riducendo a quattro gare effettive la squalifica di calciatori Piovani Gian Pietro e Sella Michele;
 - confermava la squalifica al calciatore Strada Pietro Marco ed all'allenatore D'Astoli Giancarlo;
 - riducendo l'ammenda alla società A.C. Lumezzane S.p.A. a 2.500,00 euro;
- 2) respingeva il reclamo del calciatore Pestrin Manolo (A.C. Cesena S.p.A.);
- 3) accoglieva parzialmente il reclamo dell'allenatore Castori Fabrizio (A.C. Cesena S.p.A.) riducendo la squalifica fino al 30.6.2006;
- 4) squalificava fino al 31.12.2004 il calciatore Rea Angelo (A.C. Cesena S.p.A.);
 - squalificava per cinque gare effettive i calciatori Centi Luis Fernando e Quintavalle Francesco (A.C. Lumezzane S.p.A.);
 - squalificava per quattro gare effettive i calciatori Vecchini Giovanni e De Feudis Giuseppe (A.C. Cesena S.p.A.) e l'allenatore in seconda Brocchi Nadir (A.C. Lumezzane S.p.A.);
 - squalificava per tre gare effettive il calciatore Ranalli Cristian (A.C. Cesena S.p.A.);
 - dichiarava non doversi procedere nei confronti delle società Cesena e Lumezzane perché già sanzionate.

Il Cesena, a sua volta, chiedeva per l'allenatore Fabrizio Castori la riduzione della squalifica a mesi tre e comunque, anche tenuto conto della provocazione subita, a quella ritenuta più equa e quantomeno proporzionata alle più lievi sanzioni inflitte ad altri tesserati per fatti similmente violenti commessi in occasione di altre gare; tenuto anche conto del fatto che, dalle immagini televisive, emergeva con chiarezza che il Castori mai ebbe a colpire il Sella né tentò di colpire altri calciatori del Lumezzane; poteva quindi essergli addebitato il "solo" colpo alla nuca e lo spintone al calciatore Strada.

Con distinti ricorsi proposti dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, la A.C. Lumezzane, in proprio e per i propri tesserati Piovani Gian Pietro, Strada Pietro Marco, Sella Michele, Centi Luis Fernando, Quintavalle Francesco, Brocchi Nadir, D'Astoli Giancarlo, chiedeva la revoca delle squalifiche inflitte e, in subordine, una riduzione delle stesse; quanto al calciatore Piovani Gian Pietro poi il riconoscimento della completa sua estraneità ai fatti contestatigli, emergendo dalla visione delle videocassette (utilizzate quale mezzo di prova) l'errore (scambio di persona in cui erano incorsi l'arbitro ed il collaboratore dell'Ufficio Indagini in ordine al compimento, da parte del Piovani, degli atti violenti contestati).

Quanto alla posizione del calciatore Angelo Rea annullare la sanzione allo stesso inflitta e comunque ridurre l'entità della sanzione a mesi due, non ritenendosi presente l'elemento della "particolare gravità" o della "particolare violenza" di cui all'art. 14.1 lettera f) C.G.S., in assenza di pregiudizio fisico a danno dello Strada (scalciato ma "senza scarpi" da parte del Rea).

Gli appelli così come formulati sono infondati e vanno pertanto rigettati.

Tralasciando la problematica relativa alla eventuale sussistenza della inammissibilità degli appelli riguardanti la decisione della Commissione Disciplinare in relazione alle sanzioni già irrogate dal Giudice Sportivo per violazione dell'art. 33.1 C.G.S. (terzo grado di giudizio nel merito), vanno richiamati i principi già fissati dalla Commissione Disciplinare in ordine agli atti utilizzabili ai fini delle decisioni prese.

In relazione al reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio del Giudice Sportivo, la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizza-

bili quanto ai procedimenti aventi ad oggetto infrazioni connesse allo svolgimento delle gare è quella di cui all'art. 31 C.G.S..

Essa prevede, al comma A1) che abbiano valore di prova ai fini in argomento solamente i rapporti dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, ed ammettendo ai commi seguenti la c.d. prova televisiva solamente "in negativo", ossia per consentire agli organi di giustizia sportiva di poter accertare e verificare che i richiamati atti ufficiali indichino quale ammonito, espulso o comunque allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione; ovvero alle parti per dimostrare che un tesserato non abbia in alcun modo commesso l'infrazione contestata.

Quanto invece al deferimento della Procura Federale, va osservato che la disposizione che prevede i mezzi di prova ammissibili e le formalità procedurali utilizzabili quanto a tale tipologia procedimentale è quella di cui all'art. 31 comma D) C.G.S..

Essa prevede che i procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di deferimento da parte degli organi federali si svolgano sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.

Da quanto consegue, conformemente all'indirizzo giurisprudenziale già affermato che il deferimento del Procuratore Federale nei confronti dei tesserati può essere deciso sulla base degli atti richiamati dall'art. 31 comma D) C.G.S., ossia utilizzando gli atti contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive.

Pertanto, per la decisione che qui ci occupa due, sono le fonti cui può e deve attingersi: quella primaria ex art. 31 C.G.S. e cioè il referto dell'arbitro, degli assistenti e del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, nonché i filmati televisivi prodotti e agli atti.

A tal proposito va comunque fatta subito una necessaria premessa: i filmati televisivi rintracciati non possono ritenersi esaustivi dell'intero accaduto, dato che gli stessi sono connotati da "tagli" e sovrapposizioni di azioni precedenti (replayè, che non consentono di monitorare compiutamente l'accadimento dei fatti, né tantomeno di ricostruire l'esatta sequenza temporale dei medesimi.

In altre parole si evidenzia come le immagini televisive non paiono aver ripreso tutti gli accadimenti verificatisi sul terreno di gioco, avuto particolare riguardo anche ai momenti iniziali della rissa.

Pertanto, per i fatti così come contestati ma non emergenti dai filmati - come detto, incompleti perché connotati da tagli e sovrapposizioni (replayè - si può e si deve far riferimento alle fonti primarie indicate nell'art. 31 C.G.S., e cioè il referto del direttore di gara, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi supplementi, nonché, per quanto riguarda i fatti di cui al deferimento del Procuratore Federale, in base alla relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini del 24.6.2004, atto anche questo, ufficiale e di fede privilegiata e che fa piena prova dei fatti di cui al predetto deferimento.

Orbene, dall'attenta analisi degli atti surrichiamati risultano provati i fatti così come rispettivamente contestati allo Strada, al Quintavalle, al D'Astoli, al Centi, al Brocchi, al Rea, al Castori, nonché al Piovani.

Relativamente a quest'ultimo nell'appello si chiede la revoca della sanzione sull'assunto che è trattato di errore di persona, documentabile con il ricorso alla prova televisiva.

È ben vero che immagini televisive non evidenziano la commissione dei fatti contestati al Piovani; ma, come più volte sottolineato, data la loro frammentarietà le stesse non sono esaustive di tutto ciò che si è verificato durante i riprovevoli episodi succedutisi nel corso della partita de quo.

Mentre esaustive e probanti le emergenze risultanti a suo carico dal referto arbitrale e del supplemento alla relazione redatta dai collaboratori dell'Ufficio Indagini laddove viene chiaramente individuato come il calciatore del Lumezzane, contraddistinto dal n. 13 (il Piovani Giampiero, appunto) che dava un pugno al Sig. Castori, colpendolo al volto.

Residua pertanto la sola quantificazione delle relative sanzioni.

Gli episodi in contestazione sono connotati di particolare gravità anche per il numero dei partecipanti, per la violenza della colluttazione tra tesserati (che hanno inscenato una vera e propria rissa) per le possibili conseguenze sull'incolumità pubblica, anche in considerazione dell'importanza della gara per i tesserati ed anche per le opposte tifoserie.

Pertanto le relative sanzioni comminate risultano tutte eque e proporzionate alla estrema gravità comportamentali dei singoli tesserati, partecipanti alla mischia violenta, al compimento di atti di violenza fisica, particolarmente deprecabile poi quella della Rea che è saltato - animalescamente - addosso (per fortuna a piedi nudi, perché si era già tolto gli scarpini prima che scoppiassero i "disordini") al calciatore avversario Strada mentre questi si trovava a terra, colpendolo volontariamente alla testa almeno un paio di volte, oltre poi ad aver colpito il preparatore dei portieri del Lumezzane.

Quanto alla posizione dell'allenatore del Cesena, Castori Fabrizio, non può non sottolinearsi come la sua qualifica di allenatore professionista avrebbe dovuto motivare a prestare la propria opera di paciere, ad aiutare il direttore di gara, i suoi assistenti, le stesse forze dell'ordine nel sedare la rissa e non ad esserne il sobillatore, l'esempio negativo e pericolosissimo per i propri calciatori: con tutte le ulteriori conseguenze anche da un punto di vista di pericolo per l'ordine pubblico.

Equa e proporzionata risulta essere la sanzione comminata.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall'A.C. Lumezzane di Lumezzane Pieve (Brescia), dal Sig. Castori Fabrizio e dal calciatore Rea Angelo li respinge. Ordina incamerarsi le tasse versate.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 5/C - RIUNIONE DEL 12 AGOSTO 2004**

1 - APPELLO CALCIATORE MAZZACANE ANTONIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 8 del 3.8.2004)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, in data 3 agosto 2004, Comunicato n. 8, "preso atto del risultato positivo del controllo antidoping ex-legge n. 376/2000, effettuato dalla competente Commissione nei confronti di Antonio Mazzacane, tesserato per la S.S. Pomigliano, al termine della gara Pomigliano/Savoia svoltasi il 9.5.2004, valevole per il Campionato Nazionale Dilettanti, disponeva l'immediata sospensione, in via cautelare, dello stesso calciatore con divieto di svolgere attività sportiva in attesa della decisione degli organi della giustizia sportiva.

Il Mazzacane, con il reclamo in esame, chiede a questa Commissione la revoca di tale decisione, in quanto lesiva dei propri interessi. In particolare afferma che non essendo riuscito ad urinare in quantità sufficiente a permettere il controllo medico, riempiva l'apposito contenitore delle urine con "l'aiuto di diverse persone" presenti nelle stanze.

Al riguardo si osserva che non è possibile l'accoglimento del reclamo, in quanto privo del fumus. Infatti va rilevata, comunque, la violazione dell'art. 25.5 del Regolamento dell'Attività Antidoping (Com. Uff. n. 125/A del 27 gennaio 2004), che vieta "la manomissione o il tentativo di manomettere una qualsiasi fase di controllo antidoping". Nel caso in esame il reclamante stesso ha affermato di avere effettuato una manomissione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Mazzacane Antonio e dispone incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 6/C - RIUNIONE DEL 26 AGOSTO 2004

1 - APPELLO DEL CALCIATORE MANFREDINI THOMAS AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA ANTIDOPING (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 23 del 17.8.2004)

Con nota del 12.8.2004 l'Ufficio Coordinamento Attività Antidoping del C.O.N.I. segnalava che il calciatore Thomas Manfredini della soc. Fiorentina era risultato positivo al salbutamolo in occasione della gara Catania/Fiorentina del 29 maggio precedente. Preso-ne atto, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti disponeva la sospensione cautelare da ogni attività sportiva del Manfredini come previsto in via obbligatoria dall'art. 10 comma 9 del Regolamento dell'Attività antidoping (rectius, dal giorno 1.1.2004, art. 15 comma 1 dello stesso Regolamento).

Avverso tale decisione proponeva appello il Manfredini che non contestava l'esito delle analisi che lo avevano fatto risultare positivo. Faceva presente, tuttavia, che all'epoca dell'accertamento soffriva, come continuava a soffrire, di "oculorinite allergica con componente asmatica" e che per questa ragione aveva iniziato ad assumere, dietro indicazione dello staff medico della sua società dell'epoca, la Fiorentina, corticosteroidi inalatori e B2 stimolanti per ragioni terapeutiche. La sua positività al salbutamolo dipendeva, di conseguenza, da esigenze strettamente terapeutiche, peraltro segnalate per iscritto ed a mezzo raccomandata dal medico sociale della soc. Fiorentina al Responsabile della Sezione Medica del Settore Tecnico federale; segnalazione fatta con riferimento specifico alla gara Catania/Fiorentina del 29.5.2004.

Chiedeva, pertanto, sia la revoca della sospensione cautelare che il proscioglimento da ogni addebito.

Nella seduta del 26 agosto 2004, presenti il rappresentante della Procura Antidoping, il Manfredini ed il legale di fiducia di quest'ultimo, eccepiva preliminarmente, il primo, l'inammissibilità dell'appello per l'omessa notifica al suo Ufficio di copia dell'impugnazione (art. 19 comma 9 del Regolamento, come richiamato dall'art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento). Osservava, in ogni caso e dopo l'illustrazione dei motivi di appello da parte del legale del Manfredini, come la posizione di questi dovesse essere valutata favorevolmente, soprattutto alla luce delle emergenze documentali presenti nel procedimento ed evidenziate dal legale. Questi ribadiva l'estraneità ad ogni forma di addebito del calciatore e, illustrata una breve memoria che produceva, insisteva nelle conclusioni già prese.

A norma dell'art. 19 comma 9 del Regolamento Antidoping, cui rinvia l'art. 15 comma 3 dello stesso Regolamento, copia dell'appello avrebbe dovuto essere notificato dal Manfredini, a pena di inammissibilità, alla Procura Antidoping, come invece non è avvenuto. Bisogna osservare, tuttavia, che l'udienza per la discussione del caso si è celebrata durante la pendenza del termine per la proposizione dell'appello e per la conseguente notifica alla controparte del documento e che la stessa controparte ha avuto modo di prendere piena completa e conoscenza del suo contenuto tanto da dichiararsi pienamente convinta, all'esito del suo intervento, della fondatezza delle ragioni del calciatore e della conseguente opportunità dell'accoglimento dell'appello. Alla luce dell'orientamento espresso dalla stessa parte che ha eccepito l'inammissibilità, bisogna ritenere in qualche modo superata l'eccezione, anche perché la conoscenza del contenuto dell'atto che avrebbe dovuto essere notificato (peraltro nei termini entro i quali avrebbe dovuto avvenire) fa venire meno le ragioni stesse dell'inammissibilità che ad altro non mira, evidentemente, che a

consentire alla controparte di venire a conoscenza di quelle ragioni dell'impugnazione che nel caso in esame la Procura Antidoping ha certamente avuto.

Val la pena rilevare in ogni caso come l'eventuale declaratoria di inammissibilità dell'appello, in pendenza del termine per riproporlo e per procedere alla prescritta notifica, ad altro non porterebbe se non alla instaurazione di un nuovo procedimento di appello, del tutto identico, quanto a contenuto, al presente! Così stando le cose non si vede ragione valida per procedere ad una meramente formalistica declaratoria di inammissibilità, non fosse altro che per esigenze di economia processuale e per non definire il caso in tempi inutilmente più lunghi. Come del resto ed in ultima analisi condiviso dallo stesso rappresentante dell'Ufficio di Procura.

Venendo al merito della questione non può farsi a meno dal rilevare che sin dal gennaio 2003 il Manfredini ha avanzato richiesta di esenzione a fine terapeutico dal divieto di assumere sostanza vietata (il medicinale Ventolin, contenente salbutamolo) in relazione alla patologia da cui era risultato affetto. Non può farsi a meno dal rilevare soprattutto che certa documentazione relativa alla gara all'origine di questo appello fa venir meno ogni esigenza di sospensione cautelare. Il verbale di prelievo antidoping (la cui copia destinata all'atleta e contenuta in busta chiusa e sigillata è stata prodotta in udienza) contiene attestazione, infatti, poco chiara, per la verità, ma sufficientemente comprensibile, dell'assunzione da parte del Manfredini del (Vento-)“lin spray”; assunzione determinata, ovviamente, da ragioni terapeutiche. Non solo. Ha allegato all'atto di appello, il Manfredini, dichiarazione del Medico sociale della società, dr. Paolo Manetti, contenente l'indicazione delle specialità medicinali assunte lo stesso giorno della gara per ragioni terapeutiche. Fra queste il ventolin spray.

Alla luce di emergenze probatorie come questa non par dubbio che viene meno ogni esigenza cautelare di sospensione dell'atleta da ogni attività sportiva, dal momento che la positività alla sostanza proibita appare con ogni verosimiglianza collegata non alla volontà di potenziale artificiosamente le proprie capacità atletiche, ma alla necessità di curare una propria patologia.

Ferme, dunque, le valutazioni e le eventuali ulteriori iniziative degli Organi competenti (sotto il profilo di cui al combinato disposto degli artt. 12 comma 5 e 4 comma 4 del Regolamento antidoping), ritiene questa Commissione che la disposta sospensione cautelare del Manfredini debba essere revocata.

Non può essere accolta, invece, l'ulteriore richiesta dell'appellante di proscioglimento nel merito. Non può esserlo difettando l'instaurazione da parte della Procura Antidoping di procedimento disciplinare (almeno così sembra) ed il relativo giudizio della competente Commissione di primo grado. Non essendo consentito a questa Commissione, in ogni caso, investita in relazione alla (sola) sospensione di una misura cautelare disposta ex art. 15 comma 1 del Regolamento Antidoping, occuparsi del merito della questione in relazione a (eventuale) decisione di primo grado non portata alla sua cognizione.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dal calciatore Manfredini Thomas, revoca il provvedimento di sospensione cautelare adottato dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti ed ordina restituirsi la tassa versata.

